

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI MODENA E UNIONE TERRE D'ARGINE
PER IL CONTROLLO, ANCHE CONGIUNTO, DEI VEICOLI ECCEZIONALI E DEI
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
AL CODICE DELLA STRADA E NORME COMPLEMENTARI

TRA I SIGNORI:

GOZZOLI LUCA nato _____, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3 dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. del

-----, nato ----- il-----, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di ----- dell' UNIONE TERRE D'ARGINE (codice fiscale) con sede in ----- via----- ivi domiciliata/o per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente ai sensi..... per dare esecuzione alla deliberazione di n. del.....

Premesso che:

- La L. n. 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* ha determinato, a livello nazionale, una trasformazione nella fisionomia delle Province, tale da metterne in discussione il ruolo di ente intermedio. La precisa volontà di conseguire risparmi di spesa e riduzione del personale da remunerare ne ha decretato il cambiamento, in connessione a specifiche esigenze di semplificazione del quadro istituzionale.
- la L.R. n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”* ha determinato, a livello regionale, un complessivo efficientamento degli enti locali per razionalizzare l'impiego di risorse pubbliche, creando centri di competenza e di cooperazione tra Amministrazioni per assicurare un esercizio integrato e unitario delle funzioni disarticolate nei distinti livelli di governo.
- Tale “modus operandi” è rintracciabile anche nella Legge Regionale n. 24/2003 *“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”*, e successive modifiche ed integrazione, all'art. 13bis *“Funzioni di polizia locale”* stabilisce che:
 - “1) Le funzioni di polizia locale sono relative alla attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
 - 2) Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni dei Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
 -
 - b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale
 -
 -
 - 3) Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed

attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza”;

- Il Corpo di Polizia Provinciale, pertanto, continua ad esercitare le proprie funzioni di polizia stradale anche se prioritariamente impegnato in altre attività istituzionali, che peraltro vengono esercitate in forma esclusiva per quanto riguarda la caccia. Ciò poiché la normativa nazionale di riferimento, L. n. 157/92, stabilisce che le Regioni devono prevedere, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e lo fanno autorizzando piani di controllo che devono essere attuati dalle *“guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni Provinciali”*. Sulla falsariga si allinea anche la L.R. n. 8/1994, e successive modificazioni, che assegna i prelievi e gli abbattimenti della fauna selvatica alla diretta responsabilità della Polizia Provinciale. Nel contesto storico attuale, tale funzione è posta al centro dell'attenzione politico istituzionale perché alcune Province della Regione Emilia-Romagna, tra cui Modena sono state raggiunte dalla PSA, una malattia infettiva altamente contagiosa causata da un virus appartenente al genere Asfivirus in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso. Le popolazioni di cinghiali nei territori infetti devono essere costantemente coinvolte, ma la malattia viene periodicamente verificata anche nei suini domestici, facendo ad oggi registrare ondate epidemiche soprattutto nel corso dei mesi estivi. Per avere maggiori probabilità di confinare ed eradicare la malattia, è fondamentale l'immediata e coordinata attuazione delle misure di controllo, ferma restando l'importanza della tempestiva identificazione dell'ingresso del virus nelle popolazioni indenni di cinghiali. Un ritardo nell'individuazione dell'infezione potrebbe infatti determinare una diffusione della malattia su territori talmente vasti da rendere difficilmente attuabile l'applicazione delle misure di controllo, con gravi ripercussioni economiche per il settore produttivo suinicolo, a causa delle pesanti e prolungate restrizioni commerciali. Un'esitazione nel riconoscimento della malattia comporta il progressivo aumento delle aree interessate dalla circolazione virale e diminuisce le probabilità di giungere in tempi brevi all'eradicazione dell'infezione: le misure per contenere l'infezione sono efficaci e gestibili solo in aree di limitate dimensioni;
- È comunque necessario contribuire in modo fattivo ad innalzare il livello di sicurezza stradale a tutta la rete stradale provinciale, anche in collaborazione con i Corpi di Polizia Locale dei Comuni e delle Unioni, che sono preposti, in modo privilegiato, a curare la vigilanza ed il controllo sulle strade. Ciò può avvenire non solo destinando risorse umane a specifici posti di controllo, ma attuando una formazione continua degli operatori in una materia così ampia e complessa che annovera specificità come, ad esempio, la disciplina dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, che peraltro è stata oggetto, recentemente, di diversi interventi a livello normativo/regolamentare per renderla sempre più cogente rispetto ad una realtà economica in continuo, costante e soprattutto rapido cambiamento. Per assecondare e non trovarsi impreparati di fronte alla nuova emergenza di carattere sanitario/veterinario determinato dalla presenza della PSA è necessario ampliare il novero delle informazioni e di spaziare con quelle acquisite nel controllo dei trasporti in condizioni di eccezionalità, poiché, i suini domestici vengono in tal modo portati a destinazione. Si possono pertanto monitorare e mappare gli itinerari privilegiati che non solo attraversano il territorio, ma anche che risultano la destinazione di arrivo, potendo in tal modo articolare un sistema strutturato di ricerca attiva e passiva nel caso di presenza del virus negli allevamenti industriali della zona;

- Su delega della Regione Emilia Romagna, l'Amministrazione Provinciale di Modena ha inoltre istituito l'Ufficio Trasporti Eccezionali nell'ambito dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – U.O. Concessioni, che si occupa del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità che interessano la rete viaria provinciale, e che interagisce direttamente con il Corpo di Polizia Locale.

Visti:

- l'art. 10 del Codice della Strada che disciplina i *“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”* ed in particolare prevede che *“I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalla regione per la rimanente rete viaria...”*;
- gli artt. 104 e 114 dello stesso Codice che prevedono che le *“...macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali devono essere munite, per la circolazione su strada, dell'autorizzazione...rilasciata dal compartimento ANAS di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale”*;
- il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada che disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 3911/RU del 01/07/2013 avente ad oggetto *“Prime istruzioni operative e linee guida per l'uniforme applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole”*;
- la Legge Regionale n. 24/2003 *“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”*, e successive modifiche ed integrazione, il cui art. 11 bis *“Polizia locale di comunità. Principi”*, comma 4 stabilisce che *“Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:*
...
...
e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate”;
- La Determina n. 120661 del 10/10/2008, pubblicata sul B.U.R. regionale n. 176 del 22/10/2008, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali – mezzi d'opera in Regione;
- L'atto n. 3537 del 20/03/2012 con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato l'Archivio Regionale Strade (ARS), che viene aggiornato periodicamente e che comprende tutte le strade e una serie di informazioni associate, tra cui una sezione dedicata alle informazioni riguardanti la percorribilità per i veicoli e trasporti eccezionali;
- Il D. Lgs. n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Protocollo definisce e regola i reciproci rapporti ed impegni relativi all'espletamento delle funzioni di controllo del transito di veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, sulle strade provinciali e comunali del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.

ART. 2

La Provincia di Modena, titolare dell'attività di rilascio delle autorizzazioni periodiche, multiple, singole e agricole per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, intende contribuire in modo fattivo all'innalzamento dei livelli di sicurezza stradale individuando forme di collaborazione con altri Enti locali, i cui Corpi di Polizia svolgano attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente alla mobilità e alla sicurezza stradale, nonché a contrastare il virus della PSA che colpisce i suidi selvatici e domestici e che rappresenta una nuova emergenza sanitaria e veterinaria del territorio provinciale.

ART. 3

L'Unione Terre d'Argine svolge, attraverso il Corpo di Polizia Locale, attività di polizia stradale finalizzata anche al controllo dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; tale attività può essere svolta in collaborazione con la Provincia di Modena, per assicurare la verifica del rispetto delle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni al fine di garantire la sicurezza stradale anche ai sensi del Codice della Strada.

ART. 4

L'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Modena, fra le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di tipo multiplo e singolo, indica l'obbligo da parte della ditta di comunicare la data e l'ora del transito almeno 5 giorni prima, tramite e-mail al seguente indirizzo:

- stradesicure@terredargine.it

e, nel caso di transito su ponti di proprietà della Provincia di Modena, anche agli indirizzi:

- santi.e@provincia.modena.it

- poliziaprovinciale@provincia.modena.it

La comunicazione del transito viene anche indicata obbligatoriamente dalla ditta sul portale Teonline in una colonna dedicata, nel caso sia dovuto un indennizzo d'usura e pertanto per mezzi eccedenti i limiti di massa.

Dal portale Teonline è possibile attingere tutte le informazioni (dimensioni e peso del mezzo, percorso effettuato ecc.) relative all'autorizzazione rilasciata, necessarie per espletare i controlli finalizzati alla tutela della sicurezza stradale. La comunicazione preventiva del transito ha finalità esclusivamente informativa e non comporta l'obbligo per la Polizia Locale di effettuare il controllo, che resta programmato in autonomia dal Comandante in relazione alle esigenze di servizio e alle risorse disponibili.

ART. 5

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, o un suo delegato, individua i controlli da effettuare sulla base delle notifiche ricevute di cui all'art. 4 e dell'ulteriore finalità di cui all'art. 2 ed organizza i servizi di polizia stradale deputati al controllo dei veicoli e delle prescrizioni indicate sull'atto autorizzativo.

L'esito dei controlli di cui al comma precedente sarà riassunto in apposita scheda di controllo o relazione di servizio che verrà trasmessa annualmente ovvero ogniqualvolta emerga la necessità di condividere elementi di particolare interesse operativo o amministrativo. al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 6

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale si impegna ad affiancare gli operatori di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine impegnati nel servizio di polizia stradale con proprio personale, secondo modalità e termini da concordare direttamente, anche in modo informale e semplificato, con il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.

L'affiancamento del personale deve avere una cadenza almeno mensile.

ART. 7

La durata del presente Protocollo è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabili per un eguale periodo.

Almeno 60 giorni prima della sua scadenza, le Parti si incontreranno per valutare un eventuale rinnovo del presente Protocollo e per predisporre gli atti necessari.

Ogni integrazione e/o modificazione del presente Protocollo che dovesse intervenire, anche a seguito dell'emanazione di specifiche norme, determina, solo laddove opportuno e/o necessario, la revisione dell'atto.

Ogni modifica di natura non sostanziale, ma puramente tecnico-operativa, potrà invece essere concordata direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.

ART. 8

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 9

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie e contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo.

In caso di mancato accordo è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Modena.

Il presente Protocollo d'intesa si intende perfezionato con l'apposizione della firma digitale da parte dei Dirigenti responsabili.

Letto ed approvato, le Parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto.

L'atto consta di 5 pagine intere e fin qui di questa ultima

LA PROVINCIA DI MODENA

L'UNIONE TERRE D'ARGINE